



FONDO EUROPEO
AGRICOLA
PER LO SVILUPPO
RURALE:
*L'Europa investe nelle
zone rurali*



MINISTERO DELLE
RISORSE AGRICOLE,
ALIMENTARI E
FORESTALI



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



programma
di sviluppo
rurale



METODO LEADER



PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO RURALE 2007-2013
Asse IV Leader

Piano di Sviluppo locale 2007-2013
del Gruppo di azione locale Torre Natisone GAL

Misura 4.1.1
AZIONE 1 "VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI LOCALI"

**BANDO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI PER LA
REALIZZAZIONE ED AL
POTENZIAMENTO/MIGLIORAMENTO DELLA FILIERA
CORTA**

**"Rettifica al bando pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
n. 8 del 20 febbraio 2013"**

Tarcento, 08 aprile 2013

Il Presidente
Mauro Veneto

IL PRESIDENTE DEL GAL

VISTO il "Bando per la concessione di aiuti per la realizzazione ed il potenziamento/miglioramento della filiera corta" di questo GAL, datato 23 gennaio 2013 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 8 del 20 febbraio 2013;

VISTA la versione n. 6 del Programma regionale di sviluppo rurale (PSR), approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2012) 8722 del 30/11/2012 e di cui alla presa d'atto della Giunta regionale, deliberazione n. 2326 del 21/12/2012 ;

CONSIDERATO che la versione n. 6 del PSR modifica parzialmente la scheda descrittiva della misura 121, prevedendo in particolare che si applichi il vincolo di destinazione sui beni oggetto di aiuto di cui alla disposizione dell'art. 72 del regolamento (CE) n. 1698/2005, vale a dire 5 anni dalla data della decisione individuale di finanziamento;

CONSIDERATO che l'aiuto di cui al bando suddetto si conforma, per quanto non diversamente stabilito dal PSR, alle condizioni poste dallo stesso PSR per l'attuazione della misura 121, ai sensi dell'art. 64 del regolamento (CE) n. 1698/2005;

CONSIDERATO pertanto necessario rettificare il bando modificando i termini del vincolo di destinazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera a) punto 5;

RETTIFICA IL BANDO SOPRA CITATO NEL MODO SEGUENTE:

1. La lettera a) punto 5 dell'art. 18, comma 1, è sostituita dalla seguente:

<< a)5. conservare la destinazione d'uso dei beni oggetto di aiuto per il periodo di 5 anni a decorrere dalla data della decisione individuale di finanziamento, e a non alienare tali beni nel periodo di durata del vincolo;>>.